

Codice di Giustizia e procedura giudiziaria FIPL

FIPL ASD APS recepisce ed assicura il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo dettati dal CONI e del Codice di comportamento Sportivo emanato dal CONI, nonché dallo CSEN e dall'IPF (International Powerlifting Federation).

Allo scopo di implementare la trasparenza e la democraticità dei processi, e di assicurare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, l'assemblea dei soci FIPL approva il seguente Codice di Giustizia.

Con tale Codice di Giustizia, l'Assemblea dei Soci, competente in materia di Giustizia, delega tale competenza ai seguenti organi e approva le seguenti procedure.

ARTICOLO 1 – Organi

Sono organi del Codice di Giustizia FIPL:

1. Il Procuratore FIPL;
2. Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 2 – Il Procuratore FIPL

1. Il Procuratore FIPL è l'organo deputato a ricevere esposti o denunce per violazione del regolamento FIPL da parte di soci e tesserati, ed ha potere di iniziativa autonoma alla notizia di una possibile violazione.
2. Il Procuratore è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica un anno dalla nomina, termine che è prolungato di diritto sino all'Assemblea dei Soci successiva alla conclusione dell'incarico.
3. Può ricoprire il ruolo di Procuratore FIPL anche un soggetto che non sia socio, a patto che abbia accertate conoscenze giuridiche, e comunque idonee a svolgere il proprio ruolo.
4. Il Procuratore può essere adiuvato, nelle proprie mansioni, da ausiliari sottoposti ai suoi ordini e direttive.
5. In qualsiasi caso di decadenza del Procuratore, l'Assemblea dei Soci FIPL viene convocata quanto prima dal Presidente per designare un nuovo Procuratore.

ARTICOLO 3 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante per ogni controversia che possa insorgere riguardo le regole di gara da applicare durante le competizioni FIPL. Giudica inoltre riguardo le violazioni del regolamento su iniziativa del Procuratore FIPL.
2. Il Collegio si ispira al principio di terzietà del Giudice previsto dall'Ordinamento Giuridico.
3. Il Collegio è composto da 3 membri soci FIPL, un presidente e due membri ordinari, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci FIPL. L'Assemblea elegge anche un membro supplente, che sostituirà il membro ordinario che non possa partecipare al giudizio per legittimo impedimento, astensione o ricusazione.

ARTICOLO 4 – Notizia del fatto e avvio del procedimento

1. Il Procuratore FIPL, che riceve un esposto, una denuncia o viene a conoscenza di una possibile violazione del regolamento FIPL da parte di un tesserato/socio FIPL, ha l'obbligo di istruire un fascicolo.
2. Immediatamente dopo l'avvio dell'istruttoria, il Procuratore dà comunicazione per iscritto del procedimento al tesserato/socio, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione.
3. Ricevute le deduzioni del tesserato/socio, in caso di manifesta infondatezza del procedimento, il Procuratore procede all'archiviazione del fascicolo.
4. Nel caso in cui il Procuratore non rilevi la manifesta infondatezza, procede a trasmettere il fascicolo al Collegio dei Probiviri, allegando il proprio parere.
5. La fase istruttoria da parte del Procuratore ha una durata massima di 3 mesi.
6. Dopo la ricezione delle deduzioni del tesserato/associato, nel caso in cui il Procuratore ravvisi il *fumus boni iuris* della violazione, egli può disporre la misura della sospensione cautelare, da applicarsi sino alla conclusione del procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5 – Procedimento davanti al Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti FIPL, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate.
2. Nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo, il Collegio fissa l'udienza di trattazione durante la quale verranno audite le parti.
3. L'udienza può svolgersi anche in forma scritta; in tal caso, viene comunicato alle parti un termine perentorio entro il quale esse dovranno produrre le memorie difensive.
4. Conclusa l'udienza, il Collegio si riserva.
5. Il Collegio, dal momento della riserva, emette la propria decisione nel termine di 30 giorni.
6. Con la decisione che decide il procedimento possono essere deliberati:
 - a. Il proscioglimento;
 - b. Il richiamo verbale, in caso di infrazioni lievi e scusabili;
 - c. L'irrogazione di una sanzione.

ARTICOLO 6 - Sanzioni

1. Il Collegio dei Probiviri applica la sanzione adatta in base al grado di disvalore della violazione.
2. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto non è grave e non vi è motivo di ritenere che l'incolpato commetta altre infrazioni. Consiste nell'informare il tesserato/socio che la condotta non è conforme ai regolamenti.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dalla FIPL e si applica in caso di responsabilità gravi.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dalla FIPL, e si applica per violazioni tanto gravi da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nella FIPL.
5. In caso di sanzione, il Collegio irroga anche una multa al tesserato/socio.